

Il decreto Genova esonera le imprese in fallimento o in amministrazione straordinaria dal pagamento del ticket previsto in caso di licenziamento (NASPI). In particolare, sono interessate le imprese in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che fruiranno della Cigs per crisi aziendale negli anni 2019 e 2020.

Oltre all'esonero dal pagamento del ticket di licenziamento, le aziende con i suddetti requisiti non sono tenute a versare anche le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro per il periodo di Cigs autorizzato.

Per visualizzare la circolare del Ministero n. 19 del 2018 [cliccare qui](#) .

Per informazioni: Servizio Relazioni Industriali, tel 0267140305 – mail: relazioni.industriali@apmi.it